

Questi sono i testi definitivi

## PROPOSTA DI LEGGE

n. 1553/23

### Art. 1

Il comma quattro dell'art. 18 della legge 11 dicembre 2012 n° 220 è sostituito dal seguente:

“Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento di tutti i contributi maturati sino al momento del subentro.

Negli atti di trasferimento della proprietà deve essere fatta espressa menzione di questa norma.”.

### Art. 2

Il comma quinto dell'articolo 21 della legge 11 dicembre 2012, n. 220 è abrogato.

### Art. 3

Art. 1126 Cod. Civ. - Lastrici solari ad uso esclusivo, è sostituito dal seguente.

“Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condòmini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condòmini in base alle singole quote del valore dell'intero edificio.”

### Art. 4

Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore dopo il decimoquinto giorno dalla data di pubblicazione della medesima nella Gazzetta Ufficiale.